



**Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in**

**DIRITTI UMANI, MIGRAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
HUMAN RIGHTS, MIGRATION AND INTERNATIONAL COOPERATION**

Classe LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

In vigore dall'a.a. 2024/2025

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea magistrale interdipartimentale in *Diritti umani, migrazioni e cooperazione internazionale* afferisce alla Classe LM-81 delle lauree magistrali ed è attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo.

All'attivazione del Corso concorrono il Dipartimento di Scienze economiche e il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell'Università degli studi di Bergamo.

Il regolamento didattico del Corso di studio si suddivide in una parte didattica e in una parte normativa ed è reperibile sul sito del Corso di studio, alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

Il regolamento didattico (parte didattica) disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso. Il presente *Regolamento didattico (parte normativa)* disciplina le modalità organizzative di funzionamento del Corso non già disciplinate nel regolamento didattico (parte didattica).

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a "Conoscenze richieste per l'accesso" e A3b "Modalità di ammissione".

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso non prevede l'articolazione in curricula.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative del Corso prevedono lezioni, esercitazioni linguistiche, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.



A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui 6 ore per le lezioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

Alcuni laboratori e i tirocini hanno la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto del contenuto degli insegnamenti e dei settori scientifico-disciplinari.

Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nel programma di ciascun insegnamento.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe e in università estere

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.



Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di **12 CFU** delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

Il Corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A5a "Caratteristiche della prova finale" e A5b "Modalità di svolgimento della prova finale", nonché da quanto previsto nei seguenti sotto paragrafi:

14.1 La prova finale

La prova finale consiste nella preparazione e nella relativa discussione di una dissertazione scritta, ossia di un lavoro di tesi, elaborata dal candidato sotto la supervisione di un relatore.

La dissertazione e la discussione della tesi devono dimostrare capacità di elaborazione critica, padronanza del lessico disciplinare e approccio scientifico, oltre che contenere elementi di originalità. È possibile redigere e discutere la prova finale in una lingua europea diversa dall'italiano, previo accordo con il relatore e sempre che siano conseguiti i CFU previsti nel piano degli studi.

14.2 I compiti del candidato

Entro i termini stabiliti dal calendario didattico del Dipartimento sede amministrativa, pubblicato sul sito web del Corso di laurea e secondo le modalità ivi pubblicate, il candidato deve presentare la domanda di assegnazione di tesi di laurea, indicare il docente relatore e l'eventuale correlatore. La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore, va vista dal relatore e deve essere presentata presso la Segreteria Studenti secondo le scadenze definite nel Calendario didattico del Dipartimento sede amministrativa.

14.3 I referenti delle prove finali

Il relatore delle prove finali deve essere un titolare di insegnamento o di un modulo di insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli studi di Bergamo. Può essere relatore anche ogni docente fuori ruolo dell'Università degli studi di Bergamo, purché tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati dal Dipartimento. Nel caso in cui l'argomento della tesi riguardi il contenuto di un tirocinio, il relatore deve essere il docente di riferimento del tirocinio.



Nel caso un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli studi di Bergamo, può mantenere l'impegno fino a un anno solare dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo dell'elaborato finale/tesi, di seguirne la fase preparatoria, la elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

Il relatore può proporre la nomina di un secondo studioso da lui indicato (il "correlatore"), particolarmente esperto nell'argomento trattato. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e fornirà le sue osservazioni alla Commissione prima della formulazione del voto. Il correlatore può anche non appartenere all'ambito universitario.

Ove in possesso dei requisiti formali per la nomina a cultore della materia, il correlatore può essere incluso nella Commissione di laurea, altrimenti si limiterà a fornire le sue osservazioni sulla tesi e non parteciperà alla formulazione del voto.

14.4 La Commissione giudicatrice della prova finale

La Commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento al quale afferisce amministrativamente il Corso di laurea. Non possono essere nominati membri della commissione docenti in collocamento a riposo, aspettativa o congedo o altri motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Corso di Studi o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

La Commissione, composta da non meno di cinque membri, è costituita in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori titolari di insegnamenti sul corso di laurea. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Possono inoltre far parte della Commissione anche professori di altri consigli di corso di studi, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento sede amministrativa onde consentire l'immediata sostituzione. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia titolare di un insegnamento ufficiale del corso di laurea. Gli altri componenti della commissione possono farsi sostituire da docenti titolari di insegnamenti ufficiali del Corso di laurea, a prescindere dal ruolo. In attesa dell'accettazione da parte dei sostituti restano come membri della commissione i docenti inizialmente nominati.

Il Presidente è tenuto a segnalare al Direttore del Dipartimento sede amministrativa, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

14.5 La valutazione

Il "punteggio di base" per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

Nel calcolo della media ponderata per la determinazione del "punteggio base" per la prova finale di laurea si tiene esclusivamente conto dei voti conseguiti dallo studente durante il corso di laurea magistrale.

Del tutto eccezionalmente e solo nel caso in cui lo studente abbia sostenuto degli esami per colmare debiti formativi ai fini dell'ammissione al Corso di laurea, anche le votazioni conseguite all'esito di questi soli esami concorrono al calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per il conseguimento della laurea magistrale.

Per ogni studente la Segreteria studenti fornirà alla Commissione il punteggio di base, l'indicazione del titolo dell'elaborato finale, il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero) e le relative votazioni.

Al punteggio risultante dalla media in centodecimi deve essere sommato: un punto se il candidato ha svolto un periodo di studio all'estero nell'ambito di programmi, dell'Unione europea, quali Erasmus Plus o comunque sulla base di accordi di scambio internazionale, a condizione che abbia conseguito



nell'ambito di tali programmi e accordi almeno il 70% dei CFU previsti nel Learning Agreement, ovvero se ha svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di laurea magistrale, d'intesa con il proprio relatore.

Per la valutazione della prova finale di laurea la Commissione potrà disporre di un massimo di 9 punti oltre il punteggio di base, con la sola eccezione che tale punteggio sia cento centodecimi.

Per un numero di punti superiore a 6, il relatore dovrà far pervenire alla Segreteria Studenti, almeno una settimana prima della discussione, una lettera circostanziata (da allegarsi al verbale) indirizzata al Presidente della Commissione, che illustri i particolari pregi della tesi. La lettera potrà essere presentata tramite e-mail, o in forma cartacea; in quest'ultimo caso la segreteria comproverà con timbro e data l'avvenuta presentazione. La Segreteria provvederà inoltre a recapitare copia di tale lettera a tutti i membri ufficiali della Commissione.

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode. In via di progressiva ulteriore gradazione, la Commissione all'unanimità può conferire la dignità di stampa, su richiesta del relatore, per tesi particolarmente meritevoli di pubblicazione.

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.